



Legal Newsletter n. 10/2019

Novembre

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

Crisi d'impresa: pubblicato il documento sugli indici dell'allerta.....	4
Approvata la nuova direttiva su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.....	4
Obbligo per le imprese milanesi di dotarsi di <i>smart card</i>	5
La nullità selettiva del contratto quadro di investimento al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione.....	5

Governance, Regulatory & Compliance

La rilevanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	7
---	---

Privacy

Violato il Cloud di Google.....	9
---------------------------------	---

Labour

La Cassazione chiarisce la portata dell'obbligo di esclusiva dell'agente	11
Il concetto di 'grandi magazzini' del Terziario ai fini della riduzione oraria.....	12

Intellectual property

Brevettabilità delle invenzioni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione delle agevolazioni in favore delle start-up.....	13
SIAE ed Algorand: diritto d'autore e <i>blockchain</i>	14
La pronuncia della CGUE: 'Aceto Balsamico' non è una IGP.....	14

Corporate & Commercial

Crisi d'impresa: pubblicato il documento sugli indici dell'allerta

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il documento sugli indici necessari al completamento del sistema dell'allerta elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Secondo quanto riportato nel suddetto documento, la presenza di uno stato rilevante di crisi deve essere diagnosticata mediante: (i) la rilevazione di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti; (ii) la verifica di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge; (iii) l'evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio del debito stesso.

Il documento elaborato dal CNDCEC prevede l'utilizzo del DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) che recepisce l'ottica *forward looking* prevista dall'art. 14 del Codice della crisi d'impresa quando richiede la valutazione del prevedibile andamento aziendale.

In caso di indisponibilità del DSCR, o qualora i dati per determinare lo stesso non risultino sufficientemente affidabili, si deve ricorrere all'impiego combinato di cinque indici:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto tra *cash flow* e attivo;
- indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Appare opportuno precisare che gli indici sopra indicati vengono applicati con soglie diverse a seconda del settore di attività.

I primi commentatori hanno sottolineato come il quadro delineato sia atto a costituire un iter diagnostico mirato a far emergere in modo chiaro lo stato di salute finanziaria dell'impresa.

Approvata la nuova direttiva su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Il 18 novembre 2019 il Consiglio dell'Unione Europea, a seguito dell'accordo raggiunto con il Parlamento europeo all'inizio dell'anno, ha adottato una direttiva che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società dell'Unione Europea.

La nuova direttiva, che mira ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento delle società dell'Unione nel mercato unico facilitando le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, costituisce una delle due proposte per la modernizzazione del diritto societario dell'Unione che erano state presentate dalla Commissione nel 2018. L'altra proposta concernente l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario era stata già adottata nel mese di giugno 2019.

Le nuove norme introducono procedure complete per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere e prevedono norme aggiuntive sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea. Offrono inoltre ulteriori semplificazioni che si applicheranno a tutte e tre le operazioni, come la possibilità di accelerare la procedura mediante rinuncia alla presentazione delle relazioni per i soci e i lavoratori nel caso in cui gli azionisti siano d'accordo o la società non abbia dipendenti.

La direttiva stabilisce procedure atte a verificare la legalità delle operazioni transfrontaliere rispetto alla legislazione nazionale pertinente e introduce una procedura di controllo antiabusi obbligatoria che consentirà alle autorità nazionali di bloccare un'operazione transfrontaliera quando è condotta a fini scorretti o fraudolenti.

Il testo concordato prevede norme simili sui diritti di partecipazione dei lavoratori alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere. Garantisce inoltre che i dipendenti siano adeguatamente informati e consultati riguardo all'impatto previsto dell'operazione. Attribuisce una maggior tutela ai diritti degli azionisti



di minoranza e senza diritto di voto, concedendo allo stesso tempo garanzie più chiare ed affidabili ai creditori delle società interessate.

Infine, la direttiva incoraggia l'uso di strumenti digitali in tutta l'operazione transfrontaliera, prevedendo la possibilità di espletare online le formalità come il rilascio del certificato preliminare all'operazione. Tutte le informazioni pertinenti saranno scambiate attraverso gli esistenti registri delle società interconnessi in formato digitale.

La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e gli Stati membri avranno a disposizione 36 mesi per adottare le misure necessarie alla sua attuazione.

Obbligo per le imprese milanesi di dotarsi di *smart card*

Dal 2 dicembre 2019 l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi non accetta più domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè il modulo cd. 'procura speciale' firmato manualmente.

Da tale data il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell'atto da pubblicare (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, etc.) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale.

Il Conservatore del Registro delle Imprese ha precisato che:

- resta inteso che gli intermediari continueranno a svolgere le importanti attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche, che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento;
- resta confermato che continueranno ad essere accettate le pratiche che l'intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge su incarico dell'imprenditore (es. il commercialista, in quanto 'incaricato' e legittimato in base all'art. 31 comma 2-*quater* della Legge n. 340/2000).

La nullità selettiva del contratto quadro di investimento al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell'art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF), pronunciandosi, con sentenza a Sezioni Unite n. 28314 del 4 novembre 2019, sul rilievo selettivo della nullità per vizio di forma scritta del contratto quadro di investimento.

La questione portata all'attenzione della Suprema Corte ha origine da una controversia instaurata da un risparmiatore nei confronti di un intermediario, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di due operazioni di investimento in obbligazioni argentine, poste in essere sulla base di un contratto quadro non stipulato per iscritto e dunque in violazione dell'art. 23, comma 3, TUF.

La nullità prevista dall'art. 23 TUF rientra tra le nullità di protezione, che sono particolari tipi di nullità che, andando a derogare l'art. 1421 del codice civile, possono essere fatte valere solamente dalla cd. parte debole. Nel caso dei rapporti finanziari, le nullità di protezione trovano applicazione come strumenti per rimediare agli effetti dello squilibrio di tipo conoscitivo tra le parti, che può verificarsi ad esempio nel caso di mancanza di forma scritta del contratto quadro, inteso come il contratto posto a monte dell'operazione finanziaria, mediante il quale le parti (intermediario e investitore) disciplinano i diversi servizi alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente.

L'interrogativo al quale le Sezioni Unite hanno dovuto dare risposta è se, mediante il rimedio delle nullità di protezione, la parte debole, unica legittimata ad esperire tale azione, possa anche determinarne gli effetti, limitandone la portata applicativa.

La Cassazione ha dovuto verificare infatti l'ammissibilità della cd. nullità selettiva, ovvero della possibilità per l'investitore di invocare, come nel caso di specie, la nullità del contratto quadro solo con riferimento ad alcune operazioni ritenute svantaggiose e non invece a tutte le operazioni poste in essere sulla base del contratto quadro.

Le Sezioni Unite hanno per prima cosa analizzato la natura ed il regime giuridico delle nullità di protezione e ne hanno sottolineato la legittimazione esclusiva a farle valere da parte del cliente, escludendo che l'intermediario sia legittimato ad agire in via riconvenzionale per ottenere le restituzioni ex art. 2033 del codice civile derivanti dall'invalidità del contratto quadro. Hanno poi affermato che la funzione delle nullità di protezione è quella di ricomporre un equilibrio, quanto meno formale, tra le parti.



Infine, hanno indagato l'ammissibilità del rilievo selettivo della nullità di protezione.

L'uso selettivo della nullità di protezione non configura, secondo la Suprema Corte, di per sé una ipotesi di abuso del diritto, potendo essere ritenuto ammissibile in via generale.

L'operatività del rimedio deve essere però vagliata alla luce del principio di buona fede; ciò al fine di scongiurare il pericolo che il ricorso a tale rimedio da parte dell'investitore si riveli dannoso per l'intermediario.

Le Sezioni Unite ammettono quindi la possibilità di invocare una nullità selettiva ma con alcuni limiti applicativi, da verificare in concreto.

In particolare, l'azione di nullità selettiva dovrà essere ritenuta ammissibile nel limite del pregiudizio patito dall'investitore. Spetterà in concreto al giudice valutare gli investimenti complessivamente eseguiti, effettuando una comparazione tra quelli oggetto dell'azione di nullità e quelli esclusi. Solamente se da questa comparazione permanga un pregiudizio in capo all'investitore, la nullità selettiva sarà ritenuta ammissibile. Diversamente, nel caso in cui gli ordini non oggetto di pronuncia di nullità abbiano prodotto un rendimento per l'investitore superiore al pregiudizio invocato in giudizio, l'azione di nullità potrà essere paralizzata dall'intermediario mediante l'eccezione di buona fede.

La Suprema Corte risolvendo la questione ha affermato il seguente principio di diritto *"la nullità per difetto di forma scritta, contenuta nel d.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 3 può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro"*.



Governance, Regulatory & Compliance

La rilevanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Lo scorso 28 ottobre la Suprema Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 43656, si è pronunciata esprimendo un interessante principio in materia di responsabilità amministrativa da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Nel caso di specie, all'esito del giudizio di appello, una società era stata riconosciuta responsabile della morte di un operaio (avvenuta a seguito dal crollo della pavimentazione su cui poggiava la macchina palificatrice di cui era alla guida) per non aver la stessa operato tempestivamente ed efficacemente al fine di prevenire la commissione del reato di omicidio colposo.

In particolare, i giudici di merito avevano affermato che l'interesse o il vantaggio conseguito dalla società era da ricollegarsi al risparmio di tempo ottenuto dalla stessa e derivante dal fatto che, nel corso dei lavori, gli operai erano soliti collocare le assi di legno e le lamiere a terra nel percorso effettuato dalla macchina palificatrice solo in determinate circostanze e non durante l'intera attività lavorativa della macchina.

Inoltre, i giudici di merito avevano evidenziato che l'informazione sui rischi era stata data agli operai in maniera formalistica, burocratica e scarsamente comprensibile.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, parte da quanto disposto dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 38343/2014, anche nota come sentenza Thyssenkrupp.

In tale pronuncia, le Sezioni Unite avevano stabilito che i reati posti in essere dai soggetti apicali erano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente in quanto, non avendo adeguato l'impianto nell'unità produttiva destinata all'imminente chiusura, esso aveva conseguito un indubbio risparmio economico. La mancata adozione di un efficace sistema di controllo, unita alla mancata sorveglianza sulle attività, aveva reso pertanto possibile la commissione dei reati, denotando la coincidenza di volontà tra la società e gli autori materiali del reato.

Thyssenkrupp, inoltre, non aveva adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, né si era dotata di un adeguato organo di vigilanza che vigilasse sul funzionamento e l'osservanza di tale modello. La carenza, sotto il profilo dell'autonomia del controllo dell'organismo di vigilanza, era stata desunta dal fatto che un dirigente della società fosse, al contempo, componente dell'organismo di vigilanza e responsabile di due settori sottoposti al controllo del medesimo organismo.

Secondo le Sezioni Unite, l'accettazione di tale evidente conflitto di interessi denotava la propensione verso la configurazione del modello dell'organo di controllo in termini burocratici e di facciata e non di effettiva prevenzione dei reati, rendendo di fatto inidoneo il modello organizzativo approvato da Thyssenkrupp prima dell'apertura del dibattimento.

Nel caso oggetto del presente contributo, muovendo dai summenzionati principi, gli ermellini hanno specificato che *"In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa consenta un aumento della produttività"*.

Proseguendo nella disamina, la Corte riconosce che la sentenza oggetto dell'impugnazione si era limitata ad effettuare un generico richiamo ad una maggiore velocità nell'esecuzione dei lavori, senza indicare puntualmente quale interesse o vantaggio fosse stato ravvisato dall'ente, omettendo inoltre, al contempo, di effettuare qualunque valutazione in merito al contenuto e all'idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società.

In altre parole, la Corte sostiene che i giudici di merito si erano limitati allo svolgimento dell'equazione *"responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro/preposto = responsabilità amministrativa dell'ente"*, trascurando la complessa disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001.



La Corte di Cassazione effettua, quindi, un'ulteriore precisazione, puntualizzando il seguente principio di diritto: *" In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione del D. Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 6; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto"*.

Tale principio comporta quindi che il semplice verificarsi dell'evento non possa essere ritenuto sufficiente per affermare la responsabilità dell'ente, in quanto è necessario che si proceda ad effettuare una valutazione in merito alle cautele adottate dallo stesso.

Nello specifico, affinché l'ente possa mitigare il rischio di vedersi configurare la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 per un reato commesso da un soggetto apicale, dovrà provare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.



Privacy

Violato il Cloud di Google

Mentre i ricercatori in ambito sicurezza si stanno concentrando sulla ricerca di eventuali database di dati sensibili presenti nel Web, si moltiplicano i ritrovamenti preoccupanti. Questa volta, un database enorme, conservato sul Cloud di Google e contenente le informazioni personali esposte di 1,2 miliardi di persone, è stato trovato non protetto su un server di rete e quindi violato. I dati personali rinvenuti, nello specifico si riferiscono a indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono associati ai nominativi e account social (profili Facebook, Twitter, LinkedIn) di uno svariato quantitativo di utenti.

Il mega *data leak*, scoperto da Vinny Troia⁽¹⁾, CEO della società Night Lion Security con sede a St. Louis, è stato subito denunciato all'FBI e ripreso poi qualche giorno fa dall'agenzia 'Bloomberg', secondo cui la maggior parte dei dati è stata raccolta da una società chiamata 'People Data Labs', che gestisce i dati di un miliardo e mezzo di persone, di cui 260 milioni negli Usa, ma che nega che sia il suo server ad aver subito il *leak*.

Vinny Troia, che ha fatto la scoperta del mega *data leak* ad ottobre durante un controllo di routine, ha subito denunciato il ritrovamento di 4 terabyte di dati incustoditi e la loro location all'FBI ed in poco tempo, il server incriminato è stato chiuso.

Secondo quanto riferito da *Appleinsider.com*, i dati esposti rinvenuti sul server non contenevano dettagli sensibili, come estremi di pagamento o password, ma diverse informazioni di base tratte in gran parte dai social media. Fra questi dati il nome, il numero di cellulare ed i link ai profili social. Complessivamente, sono stati rinvenuti 50 milioni di numeri di cellulare unici e 622 milioni di indirizzi di posta elettronica.

Ad ogni modo, secondo il sito specializzato 'Data Viper', la società 'People Data Labs' gestisce: a) i dati di più di 1,5 miliardi di persone, di cui 260 milioni negli Usa; b) più di un miliardo di indirizzi di posta elettronica, tra cui l'email di lavoro di più del 70% dei *decision maker* negli Usa, UK e in Canada; c) più di 420 milioni di URL di LinkedIn; d) più di 1 miliardo di URL e personal ID di Facebook; e) più di 400 milioni di numeri di telefono; f) più di 200 milioni di numeri di cellulare negli Usa.

'I dati non protetti non si trovavano su un server della 'People Data Labs', ma piuttosto su un server di Google Cloud', ha dichiarato Vinny Troia. Sulla domanda su chi avesse affittato il server nel periodo in oggetto, Google risponde con un semplice: 'No comment', segno che le indagini potrebbero non essere ancora concluse. Vinny Troia ha poi aggiunto di non avere idea di chi abbia lasciato i dati sul server, chiamando in causa non meglio precisati *hacker* malintenzionati o possibilmente i clienti stessi di 'People Data Labs'. Di fatto, particolarmente preziosi nelle mani di criminali hacker o rivenditori e fabbricanti di *fake news* sarebbero gli account dei social media.

Incidenti di questo tipo, non possono che danneggiare la credibilità delle aziende che si occupano di arricchimento e strutturazione dati, oltre le persone che ritrovano i propri dati esposti nella parte più pericolosa del web: il *dark web*. Per evitare che sempre più spesso circostanze di questo tipo possano accadere, il consiglio sarebbe quello di evitare l'uso di database rintracciabili via Internet e non protetti da password, basterebbe che le società che si occupano di dati convertissero le proprie raccolte dati in 'dati sintetici'⁽²⁾.

(1) Ricercatore ed esperto in ricerche del dark web e nello specifico di server e database esposti tramite BinaryEdge e Shodan.

(2) I Dati sintetici, sono dati che eliminano rischi reputazionali, per la privacy garantiscono la conformità e azzerano i rischi in caso di violazione. Sono dati che imitano i dati reali ma, semplicemente, rimuovono quelle caratteristiche tramite le quali potrebbero risultare identificabili gli utenti ai quali quei dati fanno riferimento. Un dato in questa forma non può subire meccanismi di ingegneria inversa, ad esempio, ma conserva tutto il valore statistico del data set: rimane quindi un dato analizzabile a fini di marketing, di segmentazione dei clienti, di addestramento di algoritmi, ma non espone a rischi gli interessati.



Nel caso specifico, la quasi totalità dei dati era già disponibile pubblicamente, in quanto presenti nei profili social dei rispettivi proprietari, ma esporre giganteschi database già strutturati e non protetti, non fa altro che facilitare e velocizzare il lavoro dei *cyber* criminali che trovano il lavoro già pronto. È dubbia la possibilità di trovare un responsabile per questa gravissima esposizione, dato che, al di là delle varie smentite sulla proprietà del server esposto, anche il fatto che l'indirizzo IP del server proviene da Google Cloud non è un dato utile: Google non avrebbe nessun obbligo di rivelare il proprietario delle informazioni alle forze dell'ordine, paradossalmente invocando la protezione della privacy dei propri clienti.

In conclusione, si può constatare come per quanto il GDPR sia una normativa stringente e nata proprio con la ratio di tutela dei Big Data, tale tutela di fatto non è così facile da realizzare a livello pratico, proprio perché l'utilizzo di *cloud* rende più evanescente il controllo fisico sui data base. Per questo diventa fondamentale che, anche tra i consumatori/interessati si crei una cultura del controllo sui propri dati e una consapevolezza sul fatto che costituiscono un patrimonio di rilevante valore che va protetto anche prestando infinita attenzione sulle modalità di conservazione degli stessi da parte dei Titolari cui si è data l'autorizzazione al trattamento (l'informativa ai sensi dell'art.13 GDPR, deve contenere tali informazioni), ciò al fine di cercare di capire quando lo strumento di conservazione scelto non offre idonee garanzie di sicurezza esponendo i dati al rischio di furti o truffe.



Labour

La Cassazione chiarisce la portata dell'obbligo di esclusiva dell'agente

Con la sentenza n. 30065 del 19 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in tema di dovere di esclusiva da parte dell'agente, ai sensi dell'art. 1743 c.c.

Secondo tale norma, infatti, l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Nel caso di specie, il Tribunale respingeva la domanda della società volta ad accertare una violazione dell'obbligo di esclusiva da parte dell'agente, in quanto, secondo il Giudice, le ulteriori attività poste in essere dall'agente riguardavano una diversa tipologia di beni (in questo caso, materiali per costruzioni edili) di cui lo stesso procurava la vendita in favore di altre preponenti.

La Corte d'Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva invece accertato la violazione dell'obbligo di esclusiva, posto che, pur nell'accertata diversità dei due prodotti, si trattasse pur sempre di beni aventi come destinazione la realizzazione di manufatti edili, per cui la scelta tra l'uno e l'altro fosse lasciata di volta in volta alle variabili tipiche del settore commerciale.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha confermato il verdetto d'appello e, richiamando una risalente giurisprudenza (Cass. n. 5776/1987), ha chiarito che la **nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di prodotti identici da parte di più imprese, essendo in questo caso sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, cosicché l'una possa ricevere un danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno.**

Sul tema, la Suprema Corte (sentenza n. 13981/1999) aveva già chiarito che la concorrenza si configura non solo quando vi è assoluta identità di prodotti (condizione sufficiente, ma non necessaria) ma anche quando l'attività dell'agente sia rivolta a quei soggetti che, in un certo ambito territoriale e temporale, potrebbero optare per l'acquisto di prodotti dell'una o dell'altra società.



Il concetto di 'grandi magazzini' del Terziario ai fini della riduzione oraria

Con la sentenza n. 31153 del 28 novembre 2019, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha fornito un'importante definizione di 'grandi magazzini' ai sensi del CCNL Terziario, in relazione alla normativa sull'orario di lavoro settimanale contenuta nel CCNL medesimo.

Il caso analizzato dalla Corte trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Venezia, che, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, aveva accertato che due società fossero qualificabili come 'grandi magazzini', nonché il diritto dei lavoratori – originari ricorrenti – all'applicazione del ridotto orario settimanale di 38 ore, con condanna della società a corrispondergli tutte le differenze retributive conseguenti all'applicazione dell'errato regime orario di 40 ore settimanali.

Infatti, secondo l'art. 134 (ex art. 33), primo comma, del CCNL, alle aziende che esercitano attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, *cash&carry* e ipermercati trova applicazione un ridotto orario medio settimanale pari a 38 ore (anziché 40), con contestuale utilizzo delle ore di permessi ROL previste dal CCNL.

La norma, tuttavia, non chiarisce esattamente quale tipologia di attività possa rientrare in queste categorie.

Sul punto, secondo la Suprema Corte, la previsione di cui all'art. 134 del CCNL trova la sua causa giustificatrice nel fatto che le attività svolte nei 'grandi magazzini' comportino, per i lavoratori ivi addetti, una condizione di occupazione più impegnativa o stressante.

Secondo la Corte, infatti, l'attività svolta in tali strutture è quella che:

- a) si concreta essenzialmente in quella di commessi, banconisti e cassieri;
- b) è distribuita su sette giorni lavorativi, a causa delle frequenti (se non fisse) aperture domenicali;
- c) è caratterizzata da una turnazione variabile, solitamente portata a conoscenza senza un congruo anticipo e che non consente una programmazione pianificata della vita privata;
- d) spesso si articola nelle forme anche dell'orario 'spezzato' e viene resa anche in ore notturne, in considerazione del momento di apertura e chiusura di taluni esercizi, a differenza di quanto avviene nella piccola distribuzione.

La Corte ha quindi confermato la decisione resa in grado d'appello e respinto la tesi della società ricorrente, secondo cui la previsione dell'art. 134 del CCNL troverebbe la sua causa nell'impiego del lavoratore in un modello organizzativo più semplificato ed efficiente, teso ad eliminare le pause tra una vendita ed un'altra.



Intellectual Property

Brevettabilità delle invenzioni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione delle agevolazioni in favore delle start-up

Con la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2019 è entrato in vigore il decreto 'MISE' del 18 novembre 2019, teso a dare attuazione al **'Voucher 3I - Investire In Innovazione'** concesso alle start-up innovative al fine di favorire la valorizzazione delle innovazioni negli anni 2019-2021.

Ai sensi della normativa, per potersi parlare di start-up innovativa è necessario che ricorrano i tre seguenti requisiti:

1. le spese in ricerca e sviluppo sono pari o superiori al 15% del maggior importo tra il costo ed il valore totale della produzione;
2. il personale altamente qualificato è in possesso di dottorato di ricerca per almeno un terzo della propria forza lavoro o in percentuale uguale o superiore ad almeno due terzi della forza di lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
3. la società è titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale o titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tali privative siano direttamente afferenti l'oggetto sociale e l'attività di impresa.

Il Decreto n. 34/2019 ha stanziato dei fondi e previsto delle agevolazioni in favore di tali società per *"l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale"* (art. 32, comma 8).

Il Decreto di attuazione del MISE di novembre ha reso operativo tale beneficio.

I servizi incentivati sono quelli di consulenza (il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito) relativi:

- a) alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: Euro 2.000,00 + IVA;**
- b) alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: Euro 4.000,00 + IVA;**
- c) al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto: Euro 6.000,00 + IVA.**

L'impresa che avrà ricevuto l'agevolazione, potrà procedere al pagamento dei servizi fruiti consegnando il voucher direttamente al professionista fornitore.

I servizi, tuttavia, possono essere forniti esclusivamente da consulenti in proprietà industriale e avvocati iscritti in appositi elenchi.

Il soggetto gestore del voucher 3I è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

Per i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione e documentazione necessaria, occorrerà attendere la circolare ministeriale.



SIAE ed Algorand: diritto d'autore e *blockchain*

La SIAE - 'Società Italiana degli Autori ed Editori' ha annunciato l'instaurazione di un rapporto di partnership con Algorand, società realizzatrice del primo protocollo *proof-of-stake* puro, *permissionless* ed *open source* al mondo, nello sviluppo di un nuovo ecosistema '*open*' per la gestione dei diritti d'autore basato sulla *blockchain*.

Algorand e SIAE sono convinte che per la gestione del diritto d'autore sia ormai necessario servirsi di soluzioni *blockchain based*.

Obiettivo della *partnership* è quello di evolvere e potenziare gli strumenti ed i servizi per la gestione del diritto d'autore, fino a crearne di nuovi, più *open* e accessibili, migliorando ulteriormente l'attività di intermediazione dal punto di vista dell'efficienza.

Il direttore generale della SIAE, Gaetano Blandini, ha commentato il nuovo accordo: *"Esplorare le opportunità offerte dalla tecnologia, immaginare un futuro di soluzioni che garantiscano maggiore efficienza e trasparenza ai nostri associati, è allo stesso tempo un dovere e un privilegio per la sesta società di collecting al mondo, al centro di una grande rete internazionale per la tutela del diritto d'autore. Il mondo si evolve, ma la missione fondante della Società Italiana degli Autori ed Editori, la protezione della creatività, non muta. La nostra collaborazione con Algorand si inserisce in un percorso già avviato di collaborazione e sinergia con i protagonisti della ricerca e dell'innovazione su scala nazionale e globale. Insieme continuiamo a scrivere una storia che è iniziata 137 anni fa e che oggi abbraccia il futuro" - "La collaborazione tra provider di tecnologie e società proiettate verso il futuro come SIAE apre la strada a grandi opportunità di progresso verso modelli economici che promuovono inclusività, trasparenza, e transazioni prive di frizioni," ha dichiarato il professor Silvio Micali, vincitore del Premio Turing e fondatore di Algorand, aggiungendo "Sono onorato che SIAE abbia selezionato la blockchain sviluppata da Algorand per farne la spina dorsale della sua nuova iniziativa, e sarò entusiasta di assistere alla creazione di queste soluzioni, supportate dalle performance e dalle funzionalità che abbiamo rilasciato in Algorand 2.0"*

La pronuncia della CGUE: 'Aceto Balsamico' non è una IGP

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in merito alla portata della protezione assicurata dal regolamento n. 583/2009 all'IGP Aceto Balsamico di Modena.

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena aveva diffidato la società Balema GmbH, operante da circa 25 anni nel settore della commercializzazione e produzione di prodotti a base di aceto, dall'astenersi dall'utilizzo - nelle proprie etichette - del termine 'balsamico', in quanto ritenuto pregiudizievole verso l'IGP 'Aceto Balsamico di Modena'.

L'art. 1 del Regolamento n. 583/2009, difatti, statuisce che la denominazione Aceto Balsamico di Modena (IGP) è registrata, disposizione - la predetta - preceduta da una serie di considerando redatti alla luce delle opposizioni proposte, ex art. 7 Regolamento n. 510/2006, da Germania, Grecia e Francia e della successiva decisione resa dalla Commissione UE sul punto.

In seguito al mancato accoglimento dell'azione di accertamento negativo proposta dalla Società ed alla successiva riforma della sentenza di primo grado in appello, la Corte federale di Giustizia della Germania, chiamata a pronunciarsi in sede di legittimità, ha ritenuto opportuno operare un preliminare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'art. 13 del Regolamento n. 1151/2012, il quale sostituisce - riprendendone il testo - i regolamenti n. 510/2006 e n. 2981/1992 - detta il regime di tutela riconosciuto alle denominazioni registrate, precisando, da una parte, la liceità dell'uso del nome generico relativo ad un prodotto agricolo-commerciale contenuto all'interno della denominazione registrata e, dall'altra, come le denominazioni protette non possano diventare generiche.

In tale contesto, la Corte federale di giustizia della Germania ha sospeso il procedimento il procedimento e sottoposto alla CGUE il seguente quesito pregiudiziale:

"Se la tutela di cui beneficia la denominazione "Aceto Balsamico di Modena" nel suo insieme si estenda anche all'utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione ("Aceto", "Balsamico", "Aceto Balsamico")".



La Corte di Giustizia, decidendo sulla causa C-432/18, con sentenza del 4 dicembre 2019, dopo avere ritenuto assenti gli estremi per una riapertura della fase orale ex art. 83 del suo proprio regolamento interno - così come richiesto dal Consorzio - ha evidenziato come i singoli articoli del Regolamento n. 583/2009 debbano essere interpretati in combinato disposto con i relativi considerando; sulla scorta del principio per cui il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, qualora necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (cfr. cause C-404/97; C-91/01).

Rileva il Giudice europeo, infatti, come, in caso di denominazione composta registrata, il fatto che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nel regolamento recante registrazione della stessa, le quali precisino che la registrazione non è stata richiesta per una delle parti di questa denominazione, non implica necessariamente che ogni sua singola parte è protetta. Come evidenziato da precedenti rilevanti (cfr. cause C-129/97 e 130/97), la protezione conferita dall'art. 13 del Regolamento 2081/1992, difatti, si estende, ad ogni componente della denominazione solo ove queste non siano un termine generico o comune, ed in assenza di circostanze specifiche che depongano in senso contrario.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").